



Notizie Utili 34

Con comunicato stampa di ieri, 16 settembre 2021, Palazzo Chigi ha dato il via libera al nuovo decreto sull'obbligo di green pass per i lavoratori del pubblico e del privato a partire **dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**, quando dovrebbe cessare lo stato di emergenza.

Lavoro pubblico

A chi si applica

È tenuto a essere in possesso del Green pass il personale delle Amministrazioni pubbliche.

L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica

Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Green Pass è richiesto per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. **Entro il 15 ottobre** devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l'obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulta privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la **sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro** e restano ferme le **conseguenze disciplinari** previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Organi costituzionali

L'obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull'impiego delle Certificazioni Verdi.

Lavoro privato

A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il Green pass coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica

Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. **Entro il 15 ottobre** devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Il decreto prevede che il personale ha l'obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulta privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria **da 600 a 1500 euro** per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass.

Per le aziende con **meno di 15 dipendenti**, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l'obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d'intesa siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica [Covid-19](#), d'intesa con il Ministro della salute. L'obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla [vaccinazione](#).

Tribunali

Il personale amministrativo e i [magistrati](#), per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire il Green pass. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l'obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell'estensione dell'obbligo di Green Pass e dell'andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all'adozione dei successivi provvedimenti.

Sostegno allo sport di base

Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell'emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. In particolare:

- a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
- a garanzia del diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;
- a incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport.

Inoltre le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all'attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Sentenza Tribunale ROMA su vaccinazione

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 18441 del 2021, ha stabilito che è legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione applicata alla lavoratrice, divenuta inidonea alle mansioni, che rifiuta la [vaccinazione](#) anti-covid, per tale motivo il Giudice ha rigettato il ricorso con condanna alle spese di lite.

Green pass, sentenza Cedu: «Non viola i diritti dell'uomo»

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha stabilito che il green pass e le norme per il contrasto al Covid non violano i diritti della persone. La Corte - che ha sede a Strasburgo - ha respinto il 29 agosto scorso una denuncia presentata da circa 600 vigili del fuoco francesi su posizioni no vax o comunque contrari alle limitazioni delle scelte individuali in materia di vaccinazioni introdotte nel loro Paese. Benché riguardante



COORDINAMENTO TERRITORIALE

una norma del governo francese, la sentenza rischia di avere un riflesso anche su casi analoghi di altri Paesi. Ad esempio l'Italia, dove le norme su green pass e vaccini sono molto simili a quelle adottate da Parigi.

I vigili del fuoco avevano chiesto in particolare alla Corte di pronunciarsi su due quesiti: la sospensione dell'obbligo di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori introdotto in agosto dalla Francia e le disposizioni che limitano il lavoro per le persone che non hanno voluto immunizzarsi contro il Covid. Erano stati chiamati in causa il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata (articoli 2 e 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo). Avevano chiesto inoltre un pronunciamento con carattere d'urgenza. Il no della Cedu è arrivato innanzitutto su quest'ultimo punto: la Corte si pronuncia infatti su richieste d'urgenza solo nei casi in cui le persone siano esposte a un danno irreparabile e imminente. Tale non è stata ritenuta la scelta di non vaccinarsi.

La Cedu ha rimarcato una linea espressa già in altre sentenze (ad esempio quella del maggio scorso in cui avevano ritenuto legittimo il lockdown in seguito a un ricorso presentato da cittadini rumeni contro il loro governo) secondo le quali la tutela della salute pubblica e del singolo ha prevalenza su altri interessi. Il verdetto del 29 agosto, inoltre, è in linea con i pronunciamenti di altri giudici: anche per la Corte Costituzionale francese il green pass è legittimo. In Italia diversi tribunali di primo grado hanno già respinto i ricorsi di medici e infermieri no vax che erano stati sospesi dal servizio (ad esempio a Belluno, Verona e Modena o il Tar del Friuli Venezia Giulia). Di segno opposto quanto sta accadendo in Spagna: qui le corti regionali (ultima in ordine di tempo quella della Galizia) hanno annullato il green pass ritenendolo illegittimo, anche se per irregolarità procedurali. Dello stesso avviso erano stati i magistrati dell'Andalusia e della Cantabria.

INPS: riscatto laurea a fini pensionistici: disponibile simulatore online

L'INPS, con il messaggio n. 3080 del 13 settembre 2021, informa che è disponibile un nuovo servizio online che permette agli interessati di conoscere gli effetti del riscatto del corso universitario di studi sulla futura pensione.

È un servizio a libero accesso, consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso. Non sono, infatti, richieste credenziali per il suo utilizzo ed è raggiungibile seguendo il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Riscatto Laurea – Simulatore".

Inserendo pochi dati anonimi, il servizio fornisce informazioni sulle varie tipologie di riscatto di laurea disponibili (agevolato, inoccupato, ordinario) per i vari segmenti di utenza e sui possibili vantaggi fiscali derivanti dal pagamento dell'onere. Presenta, inoltre, una simulazione orientativa del costo del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio pensionistico stimato conseguente al pagamento dell'onere.

La simulazione è, al momento, disponibile per gli utenti nella condizione di inoccupati e per coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo della futura pensione. In seguito, sarà rilasciata una ulteriore versione.

Gli utenti interessati potranno proseguire nell'approfondimento del servizio autenticandosi con le proprie credenziali. In questo modo, l'interazione con il servizio sarà guidata dai dati dell'utente presenti negli archivi dell'INPS (contribuzione versata, periodi lavorati, etc.) ed eventuali simulazioni saranno calcolate sulla base di questi dati. Nella sezione ad accesso riservato è possibile anche inoltrare la domanda di riscatto all'Istituto.

No alla pensione di reversibilità per la coppia omosessuale

A causa della irretroattività della c.d. Legge Cirinnà

Nessuna possibilità di riconoscimento della pensione di reversibilità al compagno di un pensionato deceduto prima del 2016, titolare del trattamento di vecchiaia erogato da INARCASSA (Ente di previdenza di architetti e ingegneri), a causa della irretroattività della c.d. Legge Cirinnà.

Concorsi: nullità della prova per mancanza di timbro e firma sui fogli utilizzati per l'espletamento dell'esame

Nella [Sentenza n. 608 del 28 giugno 2021 del Tar Liguria](#), alcuni partecipanti a un concorso pubblico, avevano impugnato gli esiti della prova pratica, il cui mancato superamento aveva determinato la loro



COORDINAMENTO TERRITORIALE

esclusione dalla successiva prova orale e dal prosieguo della procedura. In particolare, a sostegno del gravame avevano dedotto che la prova pratica sarebbe stata caratterizzata da una serie di irregolarità procedurali comportanti la nullità, quali: i fogli contenenti i questionari non erano chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario; non era stata fornita per la prova carta recante il timbro dell'Amministrazione procedente e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I Giudici, in primo luogo, hanno affermato che, sul piano processuale, a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato anteriormente alla formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressati indiscriminatamente in capo a tutti i concorrenti, non essendo meritevole di tutela il semplice interesse di fatto a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, confliggente con il superiore interesse pubblico alla massima partecipazione al concorso.

Prima della formazione della graduatoria finale, tale interesse di fatto è del resto caratterizzato da provvisorietà, e non si stabilizza in una posizione giuridica di vantaggio meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Si tratta di principi analoghi a quelli costantemente richiamati in tema di pubbliche gare, laddove è insegnamento consolidato che, quando viene impugnato un provvedimento di esclusione (anche per inidoneità dell'offerta tecnica) in corso di gara e prima dell'aggiudicazione definitiva, non vi sono controinteressati cui sia doveroso notificare il ricorso, non ravvisandosi delle posizioni in tal senso giuridicamente rilevanti. Nel merito, i Giudici hanno ritenuto fondato il ricorso osservando che ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Dpr. n. 487/1994 (regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), *"gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza"*. Si tratta di un adempimento formale che, a fronte di un minimo onere organizzativo, consistente nella previa apposizione del timbro dell'ente e della sigla di un membro della commissione sul foglio risposte in un momento anteriore alla sua distribuzione ai candidati, presidia però un interesse pubblico sostanziale rilevante, qual è quello di garantire la genuinità del prodotto intellettuale del concorrente, evitando il rischio che questi possa introdurre in sede di concorso, e consegnare come originali, fogli già predisposti in tutto o in parte. Che trattasi di un elemento essenziale ai fini della regolarità della prova, a tutela dell'interesse pubblico fondamentale al buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione, è del resto confermato (al di là di ogni dubbio) dalla natura della sanzione prevista dall'ordinamento per la sua violazione, che è quella massima della nullità.

Il Coordinamento Territoriale